

ALLEGATO 2

Sommario

1. PREMESSA	2
2. STRUTTURA DELLE ISTRUZIONI.....	2
3. ISTRUZIONI PARTE GENERALE	3
4. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL’ ATTIVITÀ	4
5. QUADRI F - G – ELEMENTI CONTABILI.....	6
6. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA	8
7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE	9
8. QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI	9
9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI.....	10
10. GERICO	11
11. SEMPLIFICAZIONE.....	11
12. PARAMETRI.....	12

1. PREMESSA

Preliminarmente si evidenzia che è stato aggiornato, per tutti i modelli e le relative istruzioni, il riferimento al periodo d'imposta.

Inoltre atteso che i modelli dichiarativi non prevedono più il riferimento ad UNICO, lo stesso è stato eliminato dalla modulistica degli studi di settore in approvazione per il p.i. 2016.

Inoltre, si fa presente che i modelli in argomento e le relative istruzioni sono stati, come di consueto, oggetto di:

- analisi e di confronto con la SOSE per gli aspetti correlati all'analisi econometrica;
- verifica di rispondenza alla documentazione tecnica con il supporto di SOGEI per quanto attiene alla elaborazione del software GERICO.

La documentazione elaborata durante le diverse fasi di lavoro è stata, inoltre, pubblicata in versione "bozza" sul sito *internet* dell'Agenzia e, come per il passato, attraverso la consultazione del *forum* di *Assosoftware*, si è tenuto conto degli errori/refusi eventualmente segnalati.

Si segnala inoltre che, di concerto con l'Ufficio Modulistica della Direzione Centrale Gestione Tributi, sono state modificate le "ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE – RF – RG" dei modelli di dichiarazione "REDDITI 2017", sostituendo la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore identificata con il codice "12", relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione) con le cause di esclusione identificate dai codici da "12" a "15" relative alle singole fattispecie di esclusione previste dalla medesima norma.

Tale intervento avrebbe dovuto consentire di eliminare l'intero quadro V dei modelli degli studi di settore che riportano le medesime informazioni descritte in precedenza; tuttavia l'eliminazione del quadro V non è avvenuta atteso che SOGEI ha segnalato che tale intervento avrebbe comportato delle criticità nella predisposizione del software GERICO che avrebbero ritardato i tempi di pubblicazione dello stesso e SOSE ha rappresentato rilevanti criticità dovute alla conseguente necessità di aggiornare le specifiche e i controlli per SOGEI.

2. STRUTTURA DELLE ISTRUZIONI

In continuità con la struttura adottata dalla modulistica afferente i pp.ii. 2013, 2014 e 2015 anche per il 2016 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri:

- A (personale);
- F (dati contabili impresa);
- G (dati contabili lavoro autonomo);
- T (correttivi crisi);
- X (altre informazioni rilevanti);
- V (ulteriori dati specifici);

richiamabili, salvo pochissime eccezioni, per la totalità degli studi di settore.

L'intervento si ritiene consenta anche per il 2016 di non appesantire eccessivamente le istruzioni dei singoli modelli, agevolando l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

3. ISTRUZIONI PARTE GENERALE

In relazione alla Parte Generale delle istruzioni sono state effettuate le seguenti modifiche:

- è stato previsto l'aggiornamento delle cause di non accertabilità per tener conto delle modifiche introdotte al DM 11 febbraio 2008 dal DM 22 dicembre 2016, finalizzate a gestire anche il nuovo regime forfetario introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- sono state integrate le cause di esclusione relative al "*periodo di non normale svolgimento dell'attività*" con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013¹ L'elenco delle

¹ Si riporta di seguito il contenuto di tale paragrafo, denominato. EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, di approvazione della modulistica degli studi di settore, da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012, ha escluso l'obbligo di presentazione del relativo modello per i soggetti con residenza (se diversi dalle persone fisiche, sede legale) o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale del 1 giugno 2012 che:

- A. presentano un periodo di non normale svolgimento dell'attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;
- B. hanno cessato l'attività;
- C. si trovano in liquidazione volontaria.

In relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera A) è stato chiesto se sia possibile ipotizzare la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività, tra l'altro, nei seguenti casi:

- danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso (c.d. zone rosse) per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;

fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l'aggiunta della lettera h): *nel caso di eventi sismici, nelle fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013*. La precisazione in argomento, ovviamente non esonera i contribuenti interessati alla presentazione del modello (al pari da tutti coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per un "*periodo di non normale svolgimento dell'attività*") ma consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 24 agosto del 2016, se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono ragionevolmente invocare la causa di esclusione dall'applicazione degli studi legata al "*periodo di non normale svolgimento dell'attività*".

4. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica dichiarativa degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi.

Per il periodo di imposta 2016 sono state, pertanto, predisposte **due sole** strutture di quadro A:

- una per le attività esercitate in forma di impresa;
- una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo;

prevedendo entrambe le strutture negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con "*doppio quadro*").

L'intervento in precedenza citato ha avuto effetti significativi, in termini di semplificazione, sulle istruzioni ai quadri A che, come evidenziato al precedente paragrafo 2 del presente documento, sono contenute in un unico file e richiamate nelle istruzioni specifiche dei singoli studi.

Inoltre nelle istruzioni relative al quadro A è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a *voucher* sono da riportare:

- contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

In merito si osserva che nei casi prospettati effettivamente è possibile ritenere che i soggetti d'imposta interessati presentino un periodo di non normale svolgimento dell'attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l'annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello.

Ovviamente, i casi in argomento sono esemplificativi e non esaustivi della possibili situazioni di non normale svolgimento dell'attività; si richiamano in questa sede anche i chiarimenti forniti al precedente paragrafo 4 "*Cessazione dell'attività prevalente*".

- per le imprese, nel rigo A02 (“*Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro*”);
- per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“*Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro*”).

In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a *voucher*, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate².

L’integrazione delle istruzioni del rigo citato, con la precisazione delle modalità di determinazione del numero di giornate retribuite riguardanti i prestatori di lavoro accessorio remunerati a *voucher*, si è basata sull’assunto implicito che tali figure debbano essere comprese tra quelle espressamente enumerate. In tal modo, non è stata mutata la descrizione del rigo rispetto ai p.i.2014 e 2015, ma solo il contenuto delle relative istruzioni. Data la necessità di adottare “*in corsa*” un cambiamento rispetto a elementi di novità ormai non più trascurabili, la soluzione delineata ha consentito al contempo di non stravolgere l’assetto del quadro A della modulistica, rispettandone il processo di standardizzazione³.

In merito alle possibili criticità⁴ legate a problemi di disallineamento tra la banca dati del p.i. 2014, annualità di costruzione (nella quale non sono presenti i dati relativi all’apporto del personale con lavoro accessorio), e il p.i. di applicazione (2016, per cui le istruzioni alla modulistica precisano che tale personale deve essere indicato nel quadro A), è stato concordato con SOSE che la soluzione ipotizzata possa ritenersi non innovativa rispetto al passato, e dunque coerente sotto il profilo metodologico rispetto all’esigenza di omogeneità tra dati di costruzione e applicazione, atteso che:

- in media, è presumibile ritenere che le figure dei lavoratori a voucher, dati i vantaggi e la comodità di utilizzo, stiano sostituendo, in termini di apporto lavorativo, altri addetti dipendenti in passato assunti con forme contrattuali diverse (per esempio quelle degli apprendisti, degli assunti con contratto di lavoro intermittente, con contratto a termine, ecc.). In tale ipotesi quindi, non si rileverebbero particolari criticità considerando che

² Al riguardo, è stato mutuato il criterio già adottato nelle istruzioni del quadro A relativamente al personale con contratto di somministrazione di lavoro.

³ Con la modulistica relativa al p.i. 2016 si completa, per l’ultimo terzo degli studi di settore (in evoluzione nel 2016), il procedimento di standardizzazione del quadro A della modulistica iniziato per gli studi evoluti nel p.i. 2014.

⁴ In particolare sotto il profilo dell’analisi di coerenza, per gli indicatori “*Margine per addetto non dipendente*”, “*Valore aggiunto lordo per addetto*” e “*Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti*”.

tendenzialmente in costruzione e in applicazione l'apporto lavorativo degli addetti potrebbe ritenersi tendenzialmente omogeneo in termini di unità (salvo effetti legati a fenomeni esogeni, come la congiuntura economica), indipendentemente dalle formule contrattuali utilizzate;

- anche prescindendo dalla condizione di cui al punto precedente (rapida sostituzione con lavoratori a voucher del personale precedentemente assunto con forme contrattuali diverse), ipotizzando uno scenario di crescita del fenomeno del lavoro accessorio a parità di altre tipologie di addetti, la disomogeneità tra apporto nell'anno di costruzione e apporto nell'anno di applicazione dello studio sarebbe comunque inevitabile (anzi, aggravata dalla mancata previsione nel quadro A dei lavoratori a voucher), alla luce dell'enorme espansione che sta assumendo il fenomeno.

5. QUADRI F - G – ELEMENTI CONTABILI

In relazione ai quadri F e G relativi agli “*Elementi contabili*” sono state effettuate le seguenti modifiche:

- è stata prevista la modifica delle istruzioni dei singoli righi in modo da ottenere **una sola struttura del quadro F, utilizzabile per tutti gli studi di settore per l'attività d'impresa.** Tale attività ha comportato l'inserimento in un unico documento delle specifiche modalità di compilazione di alcuni righi relativi a determinati studi di settore. In particolare si osserva che, fino allo scorso anno, gli studi di settore WG40U, WG54U, WG72B, WG90U, WG93U e WM81U, in ragione delle loro specificità, prevedevano delle istruzioni alla compilazione del quadro F separate e diverse rispetto alle istruzioni uniche previste per tutti gli altri studi;
- a fronte della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del Conto Economico disposta dal decreto legislativo n. 139 del 2015 e al fine di gestirne gli effetti, è stata sostanzialmente mantenuta l'attuale struttura del quadro contabile del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (quadro F). Tale soluzione dovrebbe consentire la corretta applicazione degli studi di settore ed implica che i contribuenti compilino i relativi modelli collocando tra i Proventi e Oneri straordinari poste di bilancio che potrebbero essere state classificate in altre voci del conto economico per effetto delle novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 139/2015. Tale onere è comunque mitigato dalla previsione di consentire al contribuente di indicare facoltativamente in F05 – Altri proventi e componenti positivi (modello studi di settore) i soli proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del Conto Economico, tenuto conto che tale voce non è rilevante ai fini dell'applicazione degli studi. A tal fine, nelle istruzioni del rigo F26 (Proventi straordinari) è stato aggiunto il seguente periodo: “*Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n. 139/2015, ha previsto*

l'eliminazione della macroclasse E) del conto economico, relativa all'area straordinaria, pertanto, qualora i contribuenti abbiano provveduto ad individuare tali proventi in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF e RG del modello Redditi, gli stessi possono essere indicati nel rigo F05 – Altri proventi (in tal caso tali proventi non saranno indicati nel presente rigo)”;

- è stato previsto l'aggiornamento dei righe F40 e G23 per tener conto del nuovo regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- è stato effettuato l'aggiornamento del rigo F22 per tener conto delle modifiche previste dall'art. 1, comma 987 legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 17-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; tali disposizioni hanno introdotto rispettivamente la lettera o-ter) e m-bis) all'art. 100, comma 2 del T.U.I.R.. Con riferimento a tale ultima modifica va evidenziato che le citate lettere o-ter) e m-bis) prevedono la possibilità di dedurre ai fini della determinazione del reddito imponibile, rispettivamente, le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge e le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei Comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. **In merito si evidenzia che l'inclusione di tali importi nel rigo F22 del quadro degli elementi contabili potrebbe avere effetti potenzialmente critici per l'applicazione degli studi, determinando valori ingiustificati nel calcolo dell'indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”;**
- al rigo F33 per il modello per le imprese e al rigo G18 per il modello per le attività professionali (*I.V.A. sulle operazioni imponibili*) è stato chiarito che nella “*particolare ipotesi in cui l'importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero*”. Tale precisazione si è resa necessaria al fine di gestire al meglio la situazione in cui al contribuente risulti un totale dell'IVA sulle operazioni imponibili negativo⁵. L'applicazione GERICO (che presenta un comportamento simile ai Parametri) infatti, **non consente di inserire un valore negativo all'interno del campo**⁶. Fino allo scorso anno⁷, peraltro, tale circostanza procurava anche la segnalazione di errore,

⁵ Analizzando le attuali Istruzioni di compilazione del modello IVA 2017, si rileva che il campo VE26 (Totale imposta) può contenere un valore negativo: il campo rappresenta la somma o la differenza di due quantità positive, che in certe condizioni può assumere valori negativi (“**Rigo VE26 nel rigo indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE24 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE25**”).

⁶ L'inserimento di un valore negativo in tale campo determinerebbe infatti un valore negativo nel calcolo dell'aliquota media IVA ai fini dell'adeguamento e pertanto ne è stato impedito l'inserimento.

⁷ Da quest'anno il controllo telematico relativo all'identità dei campi F33/P28 (modelli studi/parametri) e VE25 (Modello IVA) verrà rimosso, dal momento che non è più possibile inviare la dichiarazione IVA 2017 congiuntamente alla dichiarazione Redditi 2017.

- da parte del programma di controllo telematico degli allegati studi di settore e parametri che non riconosceva l'identità tra l'eventuale valore negativo del campo VE25 (Modello IVA 2016) della dichiarazione UNICO 2016 e il valore del campo F33 – *IVA sulle operazioni imponibili* (presente nei modelli degli studi); di conseguenza, se non si provvedeva, con l'apposita funzione di UNICO, a confermare di voler allegare il modello degli studi di settore che presentava tale errore, lo studio stesso non poteva essere allegato e trasmesso con la dichiarazione;
- nel quadro F, al fine di semplificarne la struttura, come già operato per gli studi evoluti per il p.i. 2014 e 2015, anche per gli studi evoluti per il p.i. 2016 è stato accorpato il contenuto dei righe F14 e F15⁸. Con l'accorpamento di tali righe anche per gli studi evoluti per il p.i. 2016, si conclude, quindi, il processo di semplificazione relativo a tali variabili iniziato nel 2014. Al riguardo si fa presente che si è ritenuto opportuno proseguire nella scelta di non modificare la numerazione delle variabili contenute nel quadro F, adottando la sequenza dei righe che prevede il “salto” dal campo F14 a F16; tale scelta consente di non apportare modifiche al software GERICO di applicazione degli studi e non dovrebbe comportare effetti sulle case di software.

6. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

La crisi economica, che a seguito delle analisi effettuate da SOSE risulta abbia avuto effetti anche per il p.i. 2016, comporta la necessità di individuare, in analogia a come operato per i periodi d'imposta precedenti, alcuni correttivi in grado di “riequilibrare” la stima dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, in modo da tenere conto delle mutate condizioni economiche.

Al riguardo, la Commissione degli Esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della Legge n. 146 del 1998, nella seduta del 7 dicembre 2016, ha formulato parere favorevole alla metodologia in quella occasione presentata (anche se la metodologia, allo stato, non è stata ancora approvata con decreto si ritiene certamente plausibile che le informazioni necessarie alla sua applicazione siano quelle previste dai modelli in argomento).

Tale metodologia ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno; di conseguenza, in buona parte gli interventi correlati all'implementazione dei quadri T dei diversi studi di settore si sono risolti in un mero aggiornamento delle annualità.

⁸ In particolare, il nuovo campo F14 include sia i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) (inclusi nel rigo F14 nei modelli relativi a studi evoluti nel p.i. 2013) che l'ammontare dei costi per la produzione dei servizi.

7. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X sono contenute le informazioni utili al fine di rettificare il peso di alcune variabili⁹.

Coerentemente a come operato negli ultimi due anni, è previsto un unico documento che contiene le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro per gli specifici modelli che ne possono prevedere il richiamo¹⁰; le istruzioni relative agli specifici modelli, infatti, riportano la seguente indicazione: *“Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro (ndr. X) si rinvia al documento “Istruzioni quadro X” che fa parte integrante delle presenti istruzioni”*.

8. QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

Nel quadro V sono contenute le informazioni utili ai fini delle diverse modalità applicative degli studi nei confronti di determinati soggetti, individuati dal DM 11 febbraio 2008.

In particolare, in tale quadro, è possibile indicare se il soggetto rientra nelle seguenti fattispecie:

- cooperativa a mutualità prevalente;
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali;
- applicazione del nuovo regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente.

In tal modo sarà possibile valutare la corretta posizione delle imprese interessate ai fini dell'attività di accertamento. Tali contribuenti, infatti, pur dovendo fornire i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, non possono essere accertati sulla base delle risultanze dell'applicazione degli studi stessi, per effetto di quanto previsto dall'articolo 5 del DM 11 febbraio 2008. Tali risultanze potranno essere utilizzate soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Per quanto riguarda le relative istruzioni, analogamente a come operato negli ultimi due anni, è stato previsto un unico documento, richiamabile per la maggior parte degli studi di settore.

⁹ In particolare, i contribuenti che non risultano congrui alle risultanze degli studi di settore possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso della variabile *“Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti”*. Tale variabile viene utilizzata, ai fini della stima operata dagli studi di settore, non in misura pari al valore contabile indicato nel quadro F relativo agli Elementi contabili, ma per il minor importo che risulta dall'applicazione del correttivo, calcolato con le modalità indicate nella tabella allegata al quadro X stesso.

¹⁰ Per lo studio WG68U le informazioni relative al quadro X sono integrate con la variabile X03 *“Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria”*. Le istruzioni del quadro X sono, pertanto riportate integralmente in quelle specifiche dello studio.

9. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni, in cui, generalmente, solo per gli studi di settore per i quali era prevista l'evoluzione dopo due annualità veniva elaborato un apposito quadro Z – *Dati complementari* per raccogliere le informazioni necessarie alla revisione degli studi stessi, per la modulistica 2017 (p.i. 2016) sono stati previsti quadri Z anche:

- al fine di procedere alla elaborazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale;
- per operare la riduzione (attraverso il loro accorpamento) del numero degli stessi rispetto a quello degli studi di settore.

Le informazioni, come di consueto, sono state individuate a seguito di analisi delle proposte formulate da SOSE e di confronto con le Organizzazioni di categoria/professionali di riferimento per i singoli studi interessati.

SOSE, in una prima fase, ha chiesto l'introduzione di specifici quadri Z per 153 studi di settore; in data 17 gennaio, dopo un ulteriore momento di confronto finalizzato ad escludere dall'introduzione dei quadri Z gli studi per i quali era possibile presumere, sulla base delle analisi del Partner, l'elaborazione dei nuovi indicatori di affidabilità con riferimento al p.i. 2017, i quadri Z si sono ridotti a 141.

Infine, si rileva che per gli studi G98U¹¹, G33U¹², G37U¹³, G95U¹⁴, D01U¹⁵ il quadro Z SOSE ha previsto nuove informazioni da riportare distintamente per ciascuna delle possibili unità locali previste (fino a 10).

In particolare, in vista della elaborazione dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale è emersa la necessità, per gli studi di settore interessati (si tratta di settori che si ipotizza di accorpate), di richiedere diverse nuove informazioni per unità locale, tramite il consueto “veicolo” del Quadro Z (“*Dati complementari*”) all'interno del modello in via di definizione per il p.i. 2016.

I tempi estremamente ristretti a disposizione per l'implementazione della procedura informatica GERICO (all'inizio era emersa solo la necessità di prevedere per lo studio G98U una sola informazione per più unità locali) ci hanno indotto ad evitare, per gli studi G33U, G37U, G95U e D01U la

¹¹ Ipotesi di quadro Z pervenuta a fine ottobre.

¹² Ipotesi di quadro Z pervenuta a fine ottobre e successivamente rinviata in data 12/01/17 all'USS da parte di SOSE a seguito di un ulteriore momento di confronto.

¹³ Ipotesi di quadro Z pervenuta a fine novembre e successivamente rinviata in data 12/01/17 all'USS da parte di SOSE a seguito di un ulteriore momento di confronto.

¹⁴ Ipotesi di quadro Z pervenuta a fine ottobre e successivamente rinviata in data 12/01/17 all'USS da parte di SOSE a seguito di un ulteriore momento di confronto.

¹⁵ Ipotesi di quadro Z pervenuta a fine novembre e successivamente rinviata in data 12/01/17 all'USS da parte di SOSE a seguito di un ulteriore momento di confronto.

realizzazione di una funzione di acquisizione dati “*dedicata*” del genere di quella prevista per il quadro B (caratterizzato appunto dalle cosiddette “*ripetute*” legate alle unità locali).

La soluzione adottata per i 4 studi in precedenza citati è stata quella di gestire diversamente i modelli e GERICO;

- prevedendo nei modelli (atteso che si è ritenuto probabile che solo un ristretto sottoinsieme di contribuenti sarà interessato dalla compilazione di più unità locali) che i dati richiesti in modalità “*ripetuta*” per ciascuna unità locale siano riportati per una sola unità locale, con la possibilità di compilare più fogli indicando negli stessi il numero di unità interessata;
- riportando consecutivamente in GERICO tutte le unità locali.

Per completezza di argomento si osserva che abbiamo proceduto a interessare Assosoftware, anticipando il contenuto dell'intervento.

10. GERICO

Tenuto conto del processo di lavoro adottato, che vede interessata anche SOGEI dalle modifiche alla modulistica, il *software* GERICO dovrebbe risultare allineato con la modulistica degli studi di settore in argomento (con la specificità, per gli studi G33U, G37U, G95U e D01U, evidenziata al punto precedente del presente documento).

Al riguardo, si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2016 si già è provveduto a testare la corrispondenza della veste grafica *software* Gerico con la quasi totalità dei modelli¹⁶ in vigore per il p.i. 2016.

11. SEMPLIFICAZIONE

Nel corso del 2016 si è dato corso ad una significativa attività di semplificazione delle informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l'applicazione degli stessi.

Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

In generale si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 30% delle informazioni¹⁷.

¹⁶ In particolare il controllo ha riguardato 181 studi di settore su 193 (sono stati controllati tutti gli studi in approvazione per il p.i. 2016) e ha tenuto conto dei soli quadri Z disponibili alla data del 20/10/2016.

¹⁷ In particolare, le informazioni contenute nei modelli del comparto del commercio risultano aver subito una riduzione di più del 40%, quelle delle manifatture di circa il 17%, quelle dei servizi di circa il 30% ed, infine, quelle dei professionisti del 40%.

In merito si riporta, di seguito, un prospetto esplicativo (Tabella A) da cui emerge che sono state eliminate circa 5.300 variabili¹⁸.

Tabella A

Numero variabili modello p.i. 2015 (A)	Numero variabili modello p.i. 2016 (B)	Numero variabili QZ p.i. 2016 (C)	Numero variabili totali p.i. 2016 (D=B+C)	Differenza 2016-2015 (E=D-A)
20.602	12.341	2.948	15.289	-5.313 ¹⁹

12. PARAMETRI

Sono stati aggiornati anche i modelli e le relative istruzioni per la presentazione dei dati necessari alla applicazione dei Parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997.

L'approvazione di tali modelli non è contenuta all'interno del provvedimento di approvazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore che si trasmette alla firma, ma avviene, come di consueto, congiuntamente a quella dei modelli della dichiarazione dei redditi annuale (REDDITI 2017).

Si tratta, in particolare, dei due seguenti allegati ai modelli *REDDITI 2017*:

- *Parametri Professioni*, per gli esercenti arti e professioni;
- *Parametri Impresa*, per gli esercenti attività d'impresa.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali interventi di aggiornamento effettuati:

- adeguamento nuova denominazione modelli *REDDITI 2017*;
- adeguamento riferimenti ad annualità di imposta;
- (per i soli esercenti attività di impresa) analogamente a come operato per gli studi di settore (vedi precedente paragrafo 5), è stato effettuato l'aggiornamento finalizzato a tener conto delle modifiche previste dall'art. 1, comma 987 legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 17-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; tali disposizioni hanno introdotto rispettivamente la lettera o-ter) e m-bis) all'art. 100, comma 2 del T.U.I.R.;

¹⁸ Fonte: Elaborazione SOSE.

¹⁹ Le eliminazioni risultano distinte per comparti, come di seguito riportato: Commercio n. 1963, Manifatture n. 1405; Servizi n. 1055; Professioni n. 890.

- (per i soli esercenti attività di impresa) analogamente a come operato per gli studi di settore (vedi precedente paragrafo 5), è stato effettuato l'aggiornamento delle istruzioni del rigo relativo ai proventi straordinari finalizzato a tener conto della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del Conto Economico disposta dal decreto legislativo n. 139 del 2015;
- al rigo P28 per il modello per le imprese e al rigo Q15 per il modello per le attività professionali è stato chiarito, analogamente a come operato per gli studi di settore (vedasi precedente paragrafo 5) che nella *“particolare ipotesi in cui l'importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero”*.